

ALLEGATO 4 TER - Reg. IVASS N. 40 del 2 agosto 2018
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

*Il presente documento viene pubblicato sul sito internet utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi. Nel caso di **offerta fuori sede** o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga **mediante tecniche di comunicazione a distanza**, il distributore consegna/trasmette al contraente la presente comunicazione prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.*

Distributore: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit., iscritta alla Sezione A del RUI n. A000635427

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit., società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Eni S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1, Capitale Sociale di Euro 770.000.000,00 interamente versato, codice fiscale, Partita IVA e iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n° 12300020158, Iscritta alla Sezione A del RUI, numero di iscrizione dal RUI tenuto presso IVASS n. A000635427.

ALLEGATO 4 - Reg. IVASS N. 40 del 2 agosto 2018

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Distributore: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit., iscritta alla Sezione A del RUI n. A000635427, sede legale San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni 1

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

- a) Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. agisce in nome e per conto di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- b) Il contratto è distribuito in assenza di accordi di collaborazione con altri intermediari ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto si specifica che:

- a) Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. non fornisce una consulenza ovvero una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui un particolare contratto di assicurazione è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente rispetto ad altri;
- b) Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. non fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consente di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
- c) Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. non distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione;
- d) Il contratto è proposto in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

- a) Il compenso percepito da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit ha natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

- a) Con riferimento al pagamento dei premi si informa che gli stessi sono corrisposti dal Contraente direttamente a Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia;
- b) La modalità di pagamento dei premi ammessa è esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit)

ALLEGATO 3 - Reg. IVASS N. 40 del 2 agosto 2018

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

*Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.*

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario assicurativo che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

DATI DELL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Denominazione sociale	Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit
Numero e data iscrizione al RUI della persona fisica	N° iscrizione al RUI n. A000635427 Data iscrizione al RUI 17/03/2021
Sezione del registro	A
Numero e data iscrizione al RUI della persona giuridica	N° iscrizione al RUI E000636458 Data iscrizione al RUI 6 agosto 2019
Sede operativa e legale	San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni n. 1
Recapito telefonico	800 900 700
Indirizzo Pec	insurance@pec.enogaseluce.com
Indirizzo mail	soluzioni.energetiche@eniplenitude.co
Dati dell'addetto all'attività di intermediazione	Cirigliano Fabio Numero Iscrizione A000630069

L'Autorità competente per la vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS.

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo

Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. agisce su incarico di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia, per la quale distribuisce i prodotti assicurativi.

È a disposizione nei locali del distributore e pubblicato sul sito internet l'elenco degli obblighi di comportamento degli intermediari, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Né l'intermediario che entra in contatto con il contraente, né Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto in Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia di cui sono offerti i prodotti.

Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

- a. L'attività di intermediazione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo così come indicati nel documento di DIP aggiuntivo, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'ufficio Gestione Reclami di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit.:

- posta: Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit. Casella Postale 49 20068 Peschiera Borromeo (MI);
- email: reclami.polizze@eniplenitude.com;

oppure all'ufficio Gestione Reclami dell'impresa di cui sono offerti i prodotti, Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia:

- posta: Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano
- fax: 02.2662.2243
- email: reclami@zurich.it
- PEC: reclami@pec.zurich.it.

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, può rivolgersi all'IVASS, secondo quanto indicato nel DIP aggiuntivo.

Un "reclamo" è una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI, relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è facoltà del contraente inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente.

Le imprese preponenti forniscono in ogni caso riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Tali reclami dovranno essere completi di:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) denominazione della Compagnia, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell'ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell'ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

- c. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte del Servizio Clienti della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, oltre a rivolgersi all'IVASS, come sopra spiegato, il reclamante può avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
- mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010, attraverso la presentazione di una domanda all'Organismo di mediazione scelto liberamente dalle parti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Non si applica in caso di controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli;
 - arbitrato, disciplinato dagli articoli 806 e successivi del codice di procedura civile, attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione di un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia;
 - convenzione di negoziazione assistita istituita dal D.L. 132/2014 e s.m.i., la quale si applica per esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e controversie relative a una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fatta eccezione per le controversie nelle quali è prevista la mediazione obbligatoria. Tale meccanismo si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati o di un unico avvocato.